

Criteria regolamentari per l'organizzazione e la gestione del Percorso Formativo per l'acquisizione dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche ex D.M. n. 616 del 10 agosto 2017.

Art. 1

Istituzione, attivazione e finalità del Percorso Formativo

1.1 Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca n. 616 del 10.8.2017, l'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria (UniRC) istituisce ed attiva il Percorso Formativo per l'acquisizione di 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche (PeF24).

1.2 L'attivazione del PeF24 di cui al comma precedente è finalizzata a garantire il soddisfacimento delle richieste formative di cui all'articolo 5, commi 1b e 2b del d. lgs. 13 aprile 2017, n. 59, attraverso Attività Formative Specifiche (AFS) nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, appositamente attivate e sviluppate coerentemente con quanto previsto dall'art. 3 e dagli Allegati A e B del D.M. 616/2017. E', in particolare, garantita l'erogazione di attività formative per almeno 6 CFU per ciascuno dei 4 ambiti disciplinari di cui all'articolo 3, comma 3 del D.M. 616/2017.

1.3 Per l'a.a. 2017/2018, il Percorso Formativo si realizza tra dicembre 2017 e luglio 2018.

Art. 2

Iscrizione al Percorso Formativo

2.1 L'iscrizione al PeF24 avviene con le modalità indicate nell'apposito avviso pubblicato sul sito *web* istituzionale.

2.2 Per iscriversi al PeF24 è necessario:

- a) presentare richiesta di iscrizione, allegando l'eventuale piano di studi personalizzato, così come disposto dall'art. 5;
- b) effettuare il versamento degli oneri amministrativi pari a 50 euro e dell'imposta di bollo pari a 16 euro. Sono esentate dal pagamento degli oneri amministrativi le persone con disabilità con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità civile pari o superiore al 66% e coloro che, alla data di iscrizione al PeF24, risultino iscritti ad un corso di laurea (Laurea triennale, Laurea magistrale biennale, Laurea magistrale a ciclo unico, corsi di laurea ad esaurimento), ad un corso di Dottorato di ricerca o alla Scuola di specializzazione per le professioni legali di UniRC, purchè in regola con il pagamento di tasse e contributi.

Art. 3

Organizzazione delle Attività Formative Specifiche (AFS) e prova finale

3.1 Le AFS in cui è articolato il PeF24 coprono i 4 ambiti disciplinari di cui all'art. 3, comma 3 del D.M. 616/2017. L'elenco delle AFS attivate è pubblicato sul sito *web* istituzionale.

3.2 L'organizzazione delle AFS prevede che sia garantita l'acquisizione di 6 CFU in ciascuno degli ambiti di cui al comma 1, coerentemente con gli obiettivi formativi ed i contenuti previsti dagli allegati A e B del D.M. 616/2017.

3.3 I 6 CFU per ciascun ambito di cui all'art. 3, comma 3 del D. M. 616/2017, possono essere frazionati in due unità modulari integrate da 3 CFU, nel rispetto delle condizioni di cui al comma precedente.

3.4 Ad ogni CFU corrispondono 6 ore di didattica frontale.

3.5 Le lezioni relative alle AFS si possono svolgere anche nei giorni pre-festivi.

3.6 La frequenza delle AFS non è obbligatoria.

3.7 Ogni AFS prevede una prova finale per la verifica del raggiungimento degli obiettivi formativi. Il superamento della prova finale è condizione necessaria per il conseguimento dei relativi crediti.

3.8 Per ogni AFS sono previsti tre appelli d'esame, intervallati da almeno due settimane, il primo dei quali ravvicinato rispetto alla conclusione delle attività di didattica frontale.

Art. 4

Contributo di iscrizione alle AFS

4.1 Il contributo di iscrizione è pari a 15 euro per ciascun CFU del PeF24. Il contributo non è dovuto nei casi di disabilità con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità civile pari o superiore al 66% e da coloro che, alla data di iscrizione al PeF24, risultino iscritti ad un corso di laurea (Laurea triennale, Laurea magistrale biennale, Laurea magistrale a ciclo unico, corsi di laurea ad esaurimento), ad un corso di Dottorato di ricerca o alla Scuola di specializzazione per le professioni legali di UniRC, purchè in regola con il pagamento di tasse e contributi.

4.2 Ai sensi dell'articolo 4 comma 1 del D.M. 616/2017 si può richiedere in fase di iscrizione la riduzione del contributo di iscrizione presentando l'Attestazione ISEE (relativa al 2017 per l'a.a. 2017/2018) per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio, rilasciato dall'INPS con stato "CONFORME".

4.3 La graduazione del contributo di iscrizione in base al valore ISEE è così determinata:

Valore ISEE, in euro (valido per chiedere benefici nell'ambito del diritto allo studio universitario)	Contributo di iscrizione per ogni CFU, in euro
Fino a 13.000	8
Oltre 13.000 e fino a 30.000	12

La regolare iscrizione al PeF24 ed il pagamento del contributo di iscrizione alle AFS sono condizioni necessarie per potere sostenere la prova finale della singola AFS.

Art. 5

Presentazione e valutazione del piano di studi

5.1 All'atto dell'iscrizione al PeF24, qualora si chieda il riconoscimento di CFU precedentemente acquisiti, occorre presentare un piano di studi personalizzato, così come disposto dai successivi commi 2 e 3. Tale piano di studi, sulla base di quanto disposto dall'art. 5 commi 1.b e 2.b del d.lgs. 13 aprile 2017, n. 59, comprende attività formative per un totale di 24 CFU, prevedendo 6 CFU in almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: Pedagogia; Pedagogia speciale e didattica dell'inclusione, Psicologia, Antropologia, Metodologie e tecnologie didattiche.

5.2 Per quanto riguarda l'ambito di Metodologie e tecnologie didattiche, il piano di studi personalizzato può includere attività formative diversificate a seconda della classe di concorso secondo quanto previsto dall'allegato B del D.M. 616/2017.

5.3 Il piano di studi personalizzato deve rispettare le seguenti condizioni:

- a) non più di 12 CFU possono essere acquisiti con modalità telematiche;
- b) l'eventuale richiesta di riconoscimento di CFU già acquisiti deve avvenire sulla base di quanto disposto dall'art. 6.

5.5 I piani di studi personalizzati sono approvati dal Comitato di gestione così come disposto dall'art. 10.

5.6 Fatto salvo quanto disposto dai commi precedenti, l'iscritto che non presenta un piano di studi personalizzato è tenuto ad acquisire la totalità dei 24 CFU attraverso il piano di studi standard costituito dalle AFS attivate nell'ambito del Percorso Formativo di cui al presente regolamento.

Art. 6

Valutazione e riconoscimento di CFU precedentemente acquisiti

6.1 Il piano di studi personalizzato può contemplare la richiesta di riconoscimento di CFU precedentemente acquisiti, così come previsto dall'art. 3, comma 6 del D.M. 616/2017, purché relativi ai settori di cui all'art. 3, comma 3 del medesimo decreto e coerenti con gli obiettivi formativi, i contenuti e le attività formative di cui agli allegati A e B al D.M. 616. La richiesta di riconoscimento di CFU precedentemente acquisiti può essere effettuata per unità minime da 3 CFU. Nella richiesta di riconoscimento di CFU devono essere indicati con chiarezza:

- a) l'ambito disciplinare in cui ricade l'attività formativa di cui si chiede il riconoscimento;
- b) il settore scientifico-disciplinare di riferimento;
- c) il numero di CFU acquisiti nonché la valutazione riportata;
- d) l'istituzione universitaria di riferimento e le modalità di erogazione (telematiche o meno).

6.2 La documentazione richiesta ai fini del riconoscimento è indicata nell'avviso di iscrizione, di cui all'art. 9.

6.3 La valutazione e il riconoscimento dei CFU precedentemente acquisiti sono effettuati dal Comitato di gestione, così come disposto dall'art. 10.

Art. 7

Certificazione del percorso formativo

7.1 Per ottenere la certificazione del raggiungimento degli obiettivi formativi di cui all'articolo 3, comma 5 del D.M. 616/17, l'iscritto deve avere acquisito la totalità dei 24 CFU.

7.2 L'iscritto che non consegua il complesso dei 24 CFU non può ottenere la certificazione di cui al comma precedente, ma esclusivamente quella relativa ai CFU inerenti alle AFS di cui abbia superato la prova finale.

Art. 8

Estensione della durata normale dei corsi di studio per gli iscritti presso UniRC

Ai sensi dell'art. 4, comma 2 del DM 616/2017, per gli studenti dei corsi di studio (laurea triennale, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico) di UniRC che si iscrivono al PeF24 l'estensione della durata normale del corso di studio frequentato è prolungata di un semestre, a ogni buon fine relativo alla posizione di studente in corso, anche con riferimento alla fruizione dei servizi per il diritto allo studio.

Art. 9
Avviso di iscrizione al Percorso Formativo

9.1 L'Avviso di iscrizione al PeF24, adottato dal Rettore su proposta del Comitato di gestione di cui all'art. 10, disciplina:

- a) le modalità, i tempi di iscrizione al PeF24 nonché i contributi dovuti;
- b) le modalità con cui chiedere il riconoscimento di CFU precedentemente acquisiti;
- c) ogni altro aspetto necessario al fine di fornire una corretta ed esaustiva informazione a coloro che si iscrivono PeF24 attivato presso UniRC, nel rispetto di quanto stabilito dal presente Regolamento.

9.2 Per l'a.a. 2017/2018, l'avviso di iscrizione al PeF24 è adottato previa delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione di UniRC.

Art. 10
Comitato di gestione del Percorso Formativo

10.1 E' istituito con decreto rettorale il Comitato di gestione del PeF24, la cui composizione include almeno tre docenti, di cui uno con funzioni di Responsabile dell'organizzazione didattica del PeF24.

10.2 Il Comitato di gestione:

- a) definisce il PeF24 con la determinazione delle AFS da attivare e lo propone agli Organi di Governo di Ateneo;
- b) individua i criteri, le modalità ed i tempi di iscrizione al PeF24, formalizzandoli nella proposta di Avviso di iscrizione;
- c) approva i piani di studi personalizzati entro 20 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di iscrizione, definendo le modalità di riconoscimento di crediti formativi già acquisiti sulla base di una valutazione di coerenza rispetto ai contenuti ed agli obiettivi formativi previsti dagli allegati A e B del D.M. 616/2017. Qualora non ricorrano i presupposti per l'approvazione del piano di studi personalizzato, il Comitato di gestione dispone eventuali modifiche e/o integrazioni da apportare ovvero che l'acquisizione dei CFU avvenga attraverso il piano di studi standard costituito dalle AFS attivate nell'ambito del Percorso Formativo di cui al presente regolamento
- d) predispone il calendario didattico delle attività;
- e) determina il calendario e le modalità di organizzazione degli esami di profitto;
- f) si occupa più in generale di ogni attività di coordinamento, gestione e vigilanza del complesso delle attività relative al PeF24.

10.3 Le riunioni del Comitato di gestione possono svolgersi anche per via telematica.

10.4 Per quanto attiene alle funzioni di segreteria e amministrative, il Comitato di gestione si avvale del personale tecnico-amministrativo strutturato all'uopo individuato dal Direttore Generale di UniRc.

Art. 11
Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla vigente normativa in materia ed alle vigenti norme statutarie e regolamentari dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria.